



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 165 del 31-12-13

ORIGINALE

**Oggetto: ATTO DI APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
AVVERSO LA SENTENZA CTP DI CAGLIARI N. 226.01.13
RELATIVAMENTE ALLA VERTENZA PER IL RIMBORSO DELLE
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA INDEBITAMENTE
CORRISPOSTE.**

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di dicembre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 09:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CADEDU MONICA	VICE-SINDACO	P
ARGIOLAS ROSANNA	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	A
TRUDU LEOPOLDO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Donatella Garau

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 191 del 30.12.2013, presentata dal Sindaco e predisposta dal Responsabile del Settore competente avente per oggetto "ATTO DI APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO LA SENTENZA CTP DI CAGLIARI N. 226.01.13 RELATIVAMENTE ALLA VERTENZA PER IL RIMBORSO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA INDEBITAMENTE CORRISPOSTE.";

Premesso:

- che questa Amministrazione ha partecipato all'azione amministrativa e giurisdizionale organizzata da Anci Sardegna e finalizzata ad ottenere il rimborso della TCG indebitamente versata dal 2006 al 2008 per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, ai sensi dell'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 giusta deliberazione di Giunta che qui si intende richiamata;
- che per il suddetto procedimento questa Amministrazione conferiva mandato ad item all'Avv. Emanuele Mazzaro del Foro di Padova;
- che questa Amministrazione avrebbe diritto ad un rimborso di € 5.951,50;
- che con sentenza n. 226.01.13 depositata il 28.05.2013, il giudice di primo grado respingeva il ricorso aderendo ad una prima tesi espressa dalla Corte di Cassazione sulla tematica in oggetto che riconosceva legittime la tassa sulle concessioni governative sui cellulari (cfr. Cass.Civ. 23052.12);
- che, tuttavia, la giurisprudenza tributaria ha nella maggiore parte dei casi sempre ritenuto fondate le pretese delle Amministrazioni locali ricorrenti sulla questione rilevando più volte l'illegittimità del tributo richiesto dall'Ufficio (cfr. ex plurimis CTR Veneto, 12.16.13);
- che, infatti, lo scorso 17 maggio 2013, la Suprema Corte di Cassazione con otto distinte decisioni ha ribaltato il precedente indirizzo giurisprudenziale ritenendolo formalmente infondato e rilevando l'illegittimità della tassa sulle concessioni governative sui cellulari investendo, atteso il contrasto in essere all'interno della Cassazione, della decisione finale le Sezioni Unite della Cassazione (Ordinanze 12052.13 – 12058.13);
- che, pertanto, al fine di evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che comporterebbe il venir meno del diritto al rimborso della tassa sulle concessioni governative per questo Comune anche in ipotesi di decisione favorevole delle Sezioni Unite, come si auspica, si ritiene necessario proporre ricorso in appello avverso la sentenza CTP Cagliari n. 226.01.13;
- che, come ribadito da copiosa giurisprudenza di merito di primo e secondo grado a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice delle telecomunicazioni (D.Lgs. 259/03) la fonte normativa della tassa in oggetto è stata abrogata;
- che proprio in tal senso continuano ad esprimersi varie Commissioni Tributarie d'Italia, su tutte la CTR Veneto con Sentenze n. 12.16.13 e CTR Toscana 114.17.2013 che si discostano dall'unico precedente negativo della Cassazione;
- che la tassa in oggetto comporta mensilmente il versamento di Euro 12,9 per ogni anno di abbonamento e per ogni singolo apparecchio cellulare in dotazione dell'Amministrazione; conseguentemente il buon esito dell'azione di rimborso garantirebbe un importante introito per le Casse Comunali oltre all'accertamento tout court dell'illegittimità del tributo;

Preso atto:

- che per lo studio approfondito delle delicate tematiche giuridiche e per l'assistenza in giudizio dinanzi al Collegio di Appello Anci Sardegna ha messo a disposizione un professionista convenzionato, Avv. Emanuele Mazzaro, legale che ha rappresentato il Comune nel precedente grado di giudizio;
- che a tale fine il professionista ha previsto un compenso forfettario/simbolico di complessivi €150,00, oltre I.V.A. e C.p.A. a norma di legge, escluse le spese per il pagamento del contributo unificato, tassa per iscrizione della causa al ruolo, che ammontano ad € 250,00 e verranno divise in parti uguali tra le Amministrazioni appellanti, per la difesa tecnica di codesta Amministrazione nel suddetto giudizio;

Ritenuto opportuno individuare il Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Maria Angela Casula quale Responsabile del procedimento amministrativo per l'Amministrazione Comunale e quale referente per l'Associazione;

Acquisiti preventivamente i pareri:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 24/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 191 del 30.12.2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 191 del 30.12.2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

all'unanimità

DELIBERA

Di autorizzare il Sindaco pro tempore di questo Comune a presentare ricorso in appello avverso la sentenza della CTP di Cagliari n. 226.01.13 come meglio indicato in premessa, al fine di evitare il passaggio in giudicato della sentenza negativa in attesa che le Sezioni Unite della Cassazione assumano una decisione definitiva sulla tematica;

Di individuare per lo studio approfondito delle delicate tematiche giuridiche un professionista, convenzionato Anci Sardegna, Avv. Emanuele Mazzaro, legale che ha rappresentato il Comune nel precedente grado di giudizio; conseguentemente di conferire mandato al suddetto legale la rappresentanza dell'Ente Locale nel giudizio di appello eleggendo domicilio presso la sede di Anci Sardegna;

Di individuare il Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Maria Angela Casula quale Responsabile del procedimento amministrativo per l'Amministrazione Comunale e quale referente per l'Associazione e per il collegio di legali.

Il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà ad impegnare le somme necessarie relative al contenzioso in argomento.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Anna Paola Marongiu

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Donatella Garau

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del Settore Amministrativo
Garau Donatella

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Finanziario
Casula Maria Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Benedetta Fadda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **03/01/2014** al **17/01/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Benedetta Fadda